



CITTA' DI CANALE

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PATRIMONIO

N. 145
del 24 marzo 2025

OGGETTO :

RICORSO EX ART 696BIS C.P.C. TRIBUNALE DI ASTI - n. RG 279/2025 - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - Determinazione a contrattare con contestuale affidamento dell'incarico ed impegno della spesa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;
- Visto il Decreto Sindacale con il quale ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. n. 267/2000 è stato conferito allo scrivente la responsabilità del servizio EDILIZIA PRIVATA - PATRIMONIO;
- Visto l'art. 107, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- Vista la deliberazione n. 57/CC del 19/12/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2025;
- Visto il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025 approvato con atto deliberativo n. 1/GC del 08/01/2025;

Premesso che nei confronti del Comune di Canale e altri, in data 03/03/2025, è stato notificato ricorso ex art. 696bis c.p.c. - Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite - proposto dal Sig. *(dati conservati nella pratica agli atti del Comune che non vengono pubblicati per privacy)* avanti al Tribunale di Asti, rubricato al n. R.G. 279/2025, al fine di accertare “*il credito derivante da fatto illecito a favore dell’istante, credito da individuarsi in riferimento a tutti i danni patiti e patenti in relazione al mancato utilizzo del bene oggetto di lesione strutturale e ai costi di consolidamento strutturale e riduzione in pristino stato, ed in ogni caso, all’equivalente monetario che si riterrà dovuto a seguito del danneggiamento del bene stesso*”;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 21/03/2025 con la quale si autorizza il Sindaco pro-tempore a costituirsi, in nome e per conto dell’Ente, nel ricorso ex art. 696bis c.p.c. - Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite - proposto dal Sig. *(dati conservati nella pratica agli atti del Comune che non vengono pubblicati per privacy)* avanti al Tribunale di Asti, rubricato al n. R.G. 279/2025, al fine di accertare “*il credito derivante da fatto illecito a favore dell’istante, credito da individuarsi in riferimento a tutti i danni patiti e patenti in relazione al mancato utilizzo del bene oggetto di lesione strutturale e ai costi di consolidamento strutturale e riduzione in pristino stato, ed in ogni caso, all’equivalente monetario che si riterrà dovuto a seguito del danneggiamento del bene stesso*”, attivando tutte le procedure necessarie a tutela degli interessi di questo Comune nonché a sottoscrivere il mandato ed a conferire apposita procura speciale alle liti, e, al contempo si incaricava il sottoscritto Responsabile del Settore Tecnico Edilizia Privata – Manutenzioni Patrimonio a porre in essere gli adempimenti consequenziali per il conferimento dell’incarico legale, ivi compreso quello di provvedere all’impegno ed alla liquidazione di spesa previa stipula di apposita convenzione;

Atteso che:

- l’art. 56 del D.Lgs. 36/2023 prevede che: «le disposizioni del codice non si applicano agli appalti pubblici» aventi uno degli oggetti indicati nell’elenco dello stesso art. 56. Tra questi, al punto h) sono previsti i servizi legali.;
- con parere reso il 03.08.2018 il Consiglio di Stato, ha osservato che “(...) *Le prestazioni di servizi legali – alla luce della causa, intesa come funzione economico-individuale dell’operazione negoziale – possono essere inquadrare in due differenti tipologie di contratti a seconda delle esigenze da soddisfare e dunque della funzione svolta. In primo luogo, viene in rilievo il contratto d’opera intellettuale che si caratterizza per il fatto che il professionista esegue la prestazione con lavoro prevalentemente proprio, non organizzato in forma imprenditoriale (artt. 2229 e ss.). E’ questa l’ordinaria modalità attraverso la quale i servizi legali vengono prestati. (...).*”;
- sempre nel suddetto parere si legge: “(...) *I servizi legali di cui all’art. 17, comma 1, lett. d) (ora art 56, comma 1, lett. h), per quanto esclusi dall’applicazione delle procedure di aggiudicazione dettate dal codice dei contratti, devono, pur sempre, essere affidati nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità (nonché, ma non rilevanti in questa sede, principi di tutela dell’ambiente ed efficienza energetica)*”.

Dato atto che secondo la giurisprudenza amministrativa, contabile ed europea, nonché secondo le linee guida Anac n. 12 approvate con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, in caso di particolarità della controversia, che nel caso di specie ricorre, il preminente elemento fiduciario sotteso al conferimento dell’incarico di patrocinio legale consente all’Ente, nell’ambito di un rapporto *intuitu personae* e in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali, supporta l’affidamento diretto e fiduciario a un professionista determinato;

Visto il preventivo proposto dall’Avv. Donatella Valsania del foro di Alba (ns prot. 3629/2025 del 12/03/2025) che ha quantificato l’importo delle spettanze dovute nell’attuale fase procedimentale in € 3.827,00 a titolo di onorari, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie generali ed al 4% per c.p.a., per complessivi € 4.577,09;

Visto l’importo di € 379,50 relativo al contributo unificato che occorre versare al Ministero della Giustizia in relazione al ricorso di cui sopra al fine di estendere il contraddittorio alla compagnia assicurativa, prot. n. 4266/2025 del 24/03/2025;

Dato atto quindi che la spesa presunta per il patrocinio a favore del Comune da parte di un Legale appositamente incaricato può essere quantificata in € 4.577,09 salvo eventuali maggiori oneri che dovessero verificarsi in relazione all'andamento del giudizio, oneri che comunque non sono stimabili in un importo superiore a € 140.000,00 netti;

Verificato che nell'organico di questo Ente non è istituita un'Avvocatura che si occupi del contenzioso dell'Ente ed è necessario rivolgersi a un professionista esterno all'Amministrazione;

Ritenuto di dover procedere al conferimento dell'incarico legale, sulla base della normativa richiamata e per le necessità sopraesposte;

Evidenziato, che l'incarico può avvenire a esito della verifica di quanto segue:

- possesso dei requisiti necessari per l'espletamento dell'incarico;
- regolarità contributiva dell'interessato;
- che al momento dell'affidamento dell'incarico il professionista non abbia in corso di espletamento alcun incarico professionale contro il Comune di Canale;
- che non sussistano altre cause di incompatibilità a patrocinare nell'interesse dell'Ente;

Rilevato:

- che l'articolo n. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e l'articolo n. 17 del D.Lgs. n. 36/2023 dispongono che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta *determinazione a contrarre* del Responsabile del Procedimento di spesa che, nelle procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b) del medesimo decreto, ne contiene, in modo semplificato, gli elementi essenziali;
- che l'importo del presente contratto è inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023 e, nella fattispecie, riguarda l'acquisizione di beni/servizi di importo inferiore a euro 140.000,00 e che, fermo restando quanto previsto dagli articoli nn. 62 e 63 dello stesso decreto, è possibile, in virtù dell'articolo n. 50, comma 1, lett. b), procedere mediante affidamento diretto;
- che la Legge di bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018, n. 145) all'art. n. 1, comma 130, modifica il comma 450 della L. 27 dicembre 2006 n. 296 (L.F. 2007) già modificato dall'art. n. 1, comma 502 della legge di stabilità 2016 (L. 28 dicembre 2015, n. 208) con la conseguenza che, per le acquisizioni di soli beni e servizi di servizi di importo inferiore alla c.d. micro soglia di 5.000,00 euro, non sussiste l'obbligo al ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici messi a disposizione dalle centrali regionali di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
- che gli importi delle presenti negoziazioni sono inferiori a 5.000,00 euro;
- che l'importo complessivo stimato della contrattazione in parola è pari a euro 4.577,09 (esente Iva di legge), valore che rientra nella soglia dell'art. 50 comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023;
- che l'art. 25 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ha previsto, dal 1° gennaio 2024, l'obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere tutte le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici (es. MePA), includendo pertanto anche i microaffidamenti inferiori alla soglia di 5.000,00 euro;
- che l'ANAC, con comunicato del Presidente del 10 gennaio 2024, ha fornito alcune importanti indicazioni di carattere transitorio sull'applicazione delle disposizioni del Codice Appalti in materia di digitalizzazione degli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro, nella fattispecie ritenendo necessario adottare un'interfaccia web (PCP), in supporto delle amministrazioni, al fine di consentire lo svolgimento delle ordinarie attività di approvvigionamento: tale strumento rappresenta una modalità suppletiva che può essere utilizzata in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD, per il primo periodo di operatività della digitalizzazione fino al 30 giugno 2025;

Rilevato:

- che per l'espletamento della procedura in oggetto si è provveduto ad acquisire dal sito dell'A.N.AC., mediante la Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP), il relativo codice di identificazione gara CIG B62E8D9E4F;
- che, in considerazione a quanto sopra esposto, per l'acquisizione di cui trattasi si è ricorso alla negoziazione diretta con l'avv.to Valsania Donatella con studio legale in Alba, piazza Prunotto Urbano n. 5, codice fiscale VLSDTL74L66B573F;

- che, pertanto, ai sensi dell'articolo n. 17 del D.Lgs. 36/2023, gli elementi essenziali della negoziazione sono i seguenti:
 - *oggetto affidamento*: "Ricorso ex art 696bis c.p.c. Tribunale di Asti - n. RG 279/2025 - incarico legale";
 - *importo affidamento*: euro 4.577,09 - I.V.A. esente;
 - *modalità dell'affidamento*: affidamento diretto, ai sensi della normativa esposta in premessa;
 - *ditta affidataria*: avv.to Valsania Donatella con studio legale in Alba, piazza Prunotto Urbano n. 5, codice fiscale VLSDTL74L66B573F;
 - *contratto*: stipulato in forma scritta mediante sottoscrizione di disciplinare di incarico per prestazioni professionali con esenzione dell'imposta di bollo, trattandosi di negoziazione di valore inferiore ad euro 40.000, ai sensi dell'art. 18, comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023 e della Tabella A di cui all'All. I.4 del medesimo decreto;

Accertato:

- che lo scrivente ufficio ha provveduto a verificare la regolarità contributiva del professionista così come desumibile dal Certificato Regolarità Contributiva prot. n. 78487/2025 del 24/03/2025;
- il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;
- che è possibile, pertanto, procedere all'aggiudicazione definitiva dell'affidamento dei servizi di che trattasi, alla luce di quanto appena esposto;

Dato atto, infine:

- che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.L. n. 78 del 1° luglio 2009 convertito nella Legge n. 102/2009, i pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa sono compatibili con le previsioni di bilancio e le regole di finanza pubblica;
- che il Responsabile del Servizio Finanziario potrà procedere alla liquidazione delle fatture solo dopo aver acquisito tutta la documentazione e i dati necessari (*conto corrente dedicato e DURC*) e che il termine di pagamento è fissato entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture;
- che il conseguente impegno di spesa può essere registrato ai cap. 1086/3 e 1159 del bilancio in corso, negli importi complessivi sottoindicati;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

Attestata preventivamente la regolarità tecnico amministrativa dell'atto proposto ai sensi dell'art. 147 bis D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di approvare quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione;
2. di dare esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 21/03/2025, conferendo l'incarico di patrocinio legale per la difesa dell'Ente all'avv. Donatella Valsania con Studio Legale in Alba, piazza Prunotto Urbano n. 5, per l'assistenza del Comune di Canale nel ricorso proposto dal Sig. (*dati conservati nella pratica agli atti del Comune che non vengono pubblicati per privacy*) avanti al Tribunale di Asti, rubricato al n. R.G. 279/2025, al fine di accertare "*il credito derivante da fatto illecito a favore dell'istante, credito da individuarsi in riferimento a tutti i danni patiti e patenti in relazione al mancato utilizzo del bene oggetto di lesione strutturale e ai costi di consolidamento strutturale e riduzione in pristino stato, ed in ogni caso, all'equivalente monetario che si riterrà dovuto a seguito del danneggiamento del bene stesso*" ed evidenziando che, per quanto sopra, all'avv. Donatella Valsania viene conferita ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di transigere, conciliare, rinunciare, proporre e resistere a motivi aggiunti di ricorso, ricorso incidentale e istanze cautelari, farsi sostituire, nominare consulenti e periti, mediante "trattativa diretta" ai sensi della normativa richiamata in premessa, con specificazione semplificata degli elementi essenziali e precisamente:

- *oggetto affidamento*: “Ricorso ex art 696bis c.p.c. Tribunale di Asti - n. RG 279/2025 - incarico legale” – CIG: B62E8D9E4F;
- *importo affidamento*: euro 4.577,09 - I.V.A. esente;
- *modalità dell'affidamento*: affidamento diretto, ai sensi della normativa esposta in premessa;
- *ditta affidataria*: avv.to Valsania Donatella con studio legale in Alba, piazza Prunotto Urbano n. 5, codice fiscale VLSDTL74L66B573F;
- *contratto*: stipulato in forma scritta mediante sottoscrizione di disciplinare di incarico per prestazioni professionali con esenzione dell'imposta di bollo, trattandosi di negoziazione di valore inferiore ad euro 40.000, ai sensi dell'art. 18, comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023 e della Tabella A di cui all'All. I.4 del medesimo decreto;

3. di approvare lo schema del DISCIPLINARE DI INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI, all'uopo predisposto da questo Ufficio, da sottoscrivere con l'Avvocato come sopra nominato, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che, in merito alla ditta aggiudicataria, è stata verificata la regolarità contributiva del professionista così come desumibile dal Certificato Regolarità Contributiva prot. n. 78487/2025 del 24/03/2025;
5. di imputare, come segue, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2025				
Cap./Art.	1086/3	Descrizione	PRESTAZIONI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO		
Titolo	I	Missione	01	Programma	06
Macroaggregato	103	C.O.F.O.G.	01.3	Spesa ricorr.	NO
		CIG	B62E8D9E4F	CUP	
Creditore	avv. Donatella Valsania con Studio Legale in Alba, piazza Prunotto Urbano n. 5				
Causale	Ricorso ex art 696bis c.p.c. Tribunale di Asti - n. RG 279/2025 - incarico legale				
Modalità finan.	Fondi propri				
Importo compresa Iva euro	4.577,09	di cui IVA 22% - euro	0,00	Frazionabile in 12	NO

Eserc. Finanz.	2025				
Cap./Art.	1159	Descrizione	IMPOSTE E TASSE PER BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		
Titolo	I	Missione	01	Programma	05
Macroaggregato	102	C.O.F.O.G.	01.3	Spesa ricorr.	NO
		CIG		CUP	
Creditore	Ministero della Giustizia				
Causale	Ricorso ex art 696bis c.p.c. Tribunale di Asti - n. RG 279/2025 - Contributo unificato				
Modalità finan.	Fondi propri				
Importo compresa Iva euro	379,50	di cui IVA 22% - euro	0,00	Frazionabile in 12	NO

6. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

esercizio emissione fattura	esercizio di pagamento	Importo - euro
2025	2025	4.577,09
2025	2025	379,50

7. di attestare che non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento di affidamento;
8. di dare atto:
 - che il pagamento sarà effettuato secondo le disposizioni sulla *tracciabilità dei flussi finanziari* e sullo *split payment*;
 - che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
 - che, come evidenziato nel comunicato del Presidente Anac del 10.01.2024, utilizzando la modalità suppletiva rappresentata dall'utilizzo dell'interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma dei contratti pubblici (PCP) dell'Autorità stessa, la stazione appaltante garantisce la tempestiva trasmissione delle informazioni alla BDNCP, attraverso la compilazione dell'apposita scheda (AD5), assolvendo altresì agli obblighi in materia di trasparenza.
9. È di competenza della sottoscritta l'adozione dell'atto di liquidazione della spesa, previa acquisizione della documentazione prescritta (fattura elettronica, ...) ed accertamento della regolarità della prestazione o della fornitura.
10. Avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR Piemonte nei termini e modalità previste dall'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.

Letto, firmato e sottoscritto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Roagna Geom. Alida) *

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.